

## **Aziende Sanitarie: la macro-organizzazione interna è autonoma ed è disciplinata dal diritto privato**

Sentenza del Tar Lazio Roma, Sez. III quater, del 5 novembre 2019, n. 12677

Dino Della Giustina, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Nell'atto aziendale di un ente sanitario laziale il direttore generale non ha ritenuto di riconoscere come unità semplice dipartimentale una struttura dello stesso ente.

Un dirigente sanitario si è allora rivolto al TAR Lazio, impugnando tale atto aziendale sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

In merito al suddetto ricorso il TAR Lazio ha osservato che la prevalente giurisprudenza ha ormai affermato che “la contestazione delle linee di assetto organizzativo delle aziende sanitarie esula dalla sfera di cognizione del giudice amministrativo, poiché l'atto aziendale adottato dal Direttore generale costituisce atto di macro-organizzazione disciplinato dal diritto privato, a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, diversamente da quanto previsto per le pubbliche amministrazioni in genere”.

La prevalente giurisprudenza ha inoltre evidenziato che “Se, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autorativa e non gestionale... diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del SSN Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 229/1999, le USSL si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”, per cui la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati non con provvedimenti aventi natura pubblicistica, ma con atti aziendali di diritto privato.

In base all'attuale sistema, il direttore generale emana l'atto aziendale di organizzazione, è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Pertanto, diversamente da quanto avviene per le amministrazioni pubbliche in genere, gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atti che il legislatore ha inteso qualificare di diritto privato, con una disciplina che ha inteso prendere innanzitutto in considerazione il loro carattere imprenditoriale strumentale pur se si tratta di attività nelle quali non rileva lo scopo di lucro e nel quale sono coinvolti valori costituzionali, inerenti allo svolgimento di un servizio pubblico, che la Costituzione considera indefettibile. Il fatto che la Regione partecipi alla definizione delle scelte di macro-organizzazione delle aziende sanitarie, come stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 502 del 1992, non priva le aziende stesse della loro autonomia in punto di disciplina delle strutture e degli uffici.

Ciò stante il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso in argomento per difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.